

SCHEMA DI GARANZIA FIDEIUSSORIA

Premesso che:

- il Parlamento europeo e il Consiglio con Regolamento (UE) n. 1291/2013 dell'11 dicembre 2013 ha istituito il Programma Quadro di Ricerca e Innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020 (*Horizon 2020*) all'interno del quale ha previsto lo schema ERA-NET COFUND che prevede il sostegno a progetti finalizzati alla predisposizione di bandi comuni transnazionali (*joint-call*) su specifici temi;
- la Giunta Regionale Toscana con deliberazione deliberazione n.693 del 19/07/2016 ha preso atto dell'approvazione del progetto "*ERA-NET ON ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGIES*", acronimo *MANUNET III* (n.721267), per la durata di mesi 60, candidato sulla Call NMBP-21-2016, Topic "*ERA-NET on manufacturing technologies supporting industry and particularly SMEs in the global competition*" di Horizon 2020;
- la Giunta Regionale Toscana con deliberazione Delibera di Giunta Regionale n. 1316 del 19 dicembre 2016 ha approvato gli elementi essenziali relativi al bando regionale "*MANUNET III*";
- l'amministrazione regionale per l'attuazione del presente intervento si avvale della disciplina di cui al Regolamento (UE) n. 651/2014 e ai Regolamenti (UE) n. 1290/2013 e 1291/2013;
- con la L. R. n. 35 del 20 marzo 2000 viene regolamentata la "Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive e competitività delle imprese" e s.m.i.;
- con Delibera di Giunta Regionale Toscana n. 18 del 13 gennaio 2014 è stato approvato il "Bando standard" per la concessione di agevolazioni alle imprese ai sensi dell'art.5 sexies, comma2, lettera c) della L.R. 20 marzo 2000 n. 35";
- con Delibera di Giunta Regionale Toscana n. 755 del 9 settembre 2014 è stato approvato il bando Standard ex art. 5 sexies, comma 2 lett. C) L.R. 35/2000 e revocata la delibera n. 18 del 13/01/2014;
- con Delibera di Giunta Regionale n.1208 del 09 dicembre 2015 vengono approvate "Le linee guida per la redazione dei bandi per le agevolazioni alle imprese", cd Bando Standard, con cui si revocano le delibere di Giunta Regionale nn. 18/2014 e n.755/2014;
- la concessione e la revoca delle agevolazioni finanziarie previste dal Contratto ... e/o dal Decreto Dirigenziale di concessione delle agevolazioni, secondo le previsioni del Bando approvato con Decreto n.del (citare norma istitutiva), sono disciplinate nel medesimo Contratto (ovvero decreto), nonché dalle disposizioni di legge sulla revoca delle agevolazioni pubbliche;
- il Decreto Dirigenziale del .../.../... prevede per il bando MANUNET III la possibilità di erogare un anticipo del contributo pari al 20% dell'ammontare del contributo concesso dietro presentazione di garanzia fideiussoria;
- in data è stato sottoscritto il Contrattoe/o il decreto di concessione delle agevolazioni, che prevede, oltre alle obbligazioni delle parti, modalità e condizioni per l'erogazione delle agevolazioni;
- Vista la Delibera di Giunta regionale n. 1054 del 25/10/2016 con la quale è stato approvato il Piano di Attività 2016 di Sviluppo Toscana S.p.A. e che nel suddetto piano è prevista, nell'ambito della sezione sulla Programmazione regionale, l'Attività n. 33 "*Assistenza tecnica Bando ERA-NET COFUND MANUNET III*";
- per la gestione del suddetto bando la Regione Toscana si avvale di Sviluppo Toscana SpA come da convenzione approvata con D.D. n. n.13462 del 29/11/2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il Signor nato a il Cod. Fiscale, in proprio/in qualità di legale rappresentante dell'impresa con sede legale in....., P. IVA n., iscritta nel Registro delle imprese di al

Allegato D) Schema di garanzia fideiussoria

n., (in seguito denominato "Contraente") in qualità di beneficiario del seguente aiuto "Bando MANUNET III"..... di cui .DD/..... (ss integrazione e modificazioni). pari a complessivi Euro (.....), concesso dalla Regione Toscana con Decreto Dirigenziale n. del e disciplinato dal Contratto sottoscritto con la Regione Toscana in data ha richiesto a SVILUPPO TOSCANA SPA (in qualità di soggetto gestore) il pagamento a titolo di anticipo di Euro..... (.....);

- ai sensi del paragrafo 7.3 del bando l'erogazione dell'aiuto a titolo di anticipo è condizionata alla preventiva costituzione di una cauzione mediante garanzia fideiussoria, incondizionata ed escutibile a prima richiesta rilasciata da imprese bancarie o assicurative o dagli intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 106 TUB che svolgano in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, per un importo complessivo di Euro (.....), pari al 20 % (sessanta per cento) dell'aiuto rimborsabile concesso, oltre interessi e spese della procedura di recupero secondo le previsioni del Bando, paragrafo 7.3;

- la Banca/Società di assicurazione/Società finanziaria ha preso visione della domanda di agevolazione e dei relativi allegati nonché del decreto di concessione delle agevolazioni;

- secondo quanto previsto dall'art. 56, comma 2, della legge 06/02/1996 n. 52, lo schema di garanzia fideiussoria è redatto in conformità a quanto disposto dal decreto 22/04/1997 del Ministero del Tesoro, pubblicato nella G.U. della Repubblica Italiana n. 96 del 26/04/1997 ed alla delibera di Giunta regionale n. 479 del 29/04/1997, mutatis mutandis;

- la Banca/Società di assicurazione/Società finanziaria è surrogata, nei limiti di quanto corrisposto all'Ente garantito, in tutti i diritti, ragioni ed azioni a quest'ultimo spettanti nei confronti del Contraente, suoi successori ed aventi causa per qualsiasi titolo, ai sensi dell'art. 1949 c.c.;

- la Banca/Società di assicurazione/Società finanziaria ha sempre onorato i propri impegni con l'Ente garantito;

- è prevista l'escussione della polizza nel caso di mancato rinnovo della stessa entro il termine di 30 giorni antecedenti la scadenza, a tutela del credito regionale ai sensi della decisione G.R. n. 3 del 23/07/2012;

Tutto ciò premesso:

che forma parte integrante del presente atto, la sottoscritta..... (in seguito denominata per brevità "Banca" o "Società") con sede legale invia....., iscritta nel registro delle imprese di al n , iscritta all'albo/elenco..... a mezzo dei sottoscritti/o signori/e:..... nato a..... il nato a il nella loro rispettiva qualità di, casella di P.E.C.

dichiara

di costituirsi con il presente atto fideiussore nell'interesse del Contraente ed a favore della Regione Toscana (di seguito denominata "Ente garantito"), fino alla concorrenza dell'importo di Euro..... corrispondente al contributo da erogare a titolo di anticipazione, oltre la maggiorazione per interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data dell'ordinativo di pagamento decorrenti dalla data dell'erogazione dell'anticipazione a quella del rimborso, oltre a quanto più avanti specificato, alle seguenti

Condizioni generali

Articolo 1 – Oggetto della garanzia

La "Società", rappresentata come sopra, garantisce irrevocabilmente ed incondizionatamente all' "Ente garantito" nei limiti della somma indicata nelle conclusioni delle premesse, la restituzione della somma complessiva di Euro (.....) erogata a titolo di anticipazione al "Contraente" qualora il "Contraente" non abbia provveduto a restituire l'importo stesso entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito comunicato dal

Allegato D) Schema di garanzia fideiussoria

Responsabile del Procedimento o non abbia provveduto a rinnovare la polizza in scadenza. Tale importo sarà automaticamente maggiorato degli interessi decorrenti nel periodo compreso tra la data dell'erogazione e quella del rimborso, calcolati in ragione del tasso ufficiale di riferimento (T.U.R.) di volta in volta vigente, decorrenti dalla data dell'erogazione dell'anticipazione a quello del rimborso.

Articolo 2 – Durata della garanzia e vincolo

La garanzia ha durata ed efficacia dalla data del rilascio fino allo scadere del dodicesimo mese successivo al termine previsto per la presentazione della rendicontazione del progetto agevolato, e quindi fino al, con proroga semestrale automatica per non più di due successivi rinnovi, salvo gli eventuali svincoli parziali che possono essere disposti sulla base degli accertamenti effettuati dall' "Ente garantito", attestanti la conformità tecnica ed amministrativa delle attività svolte in relazione all'atto di concessione dell'agevolazione.

La garanzia cesserà comunque ogni effetto 6 mesi dopo la conclusione della verifica della rendicontazione da parte dell'Ente garantito. Decorso tale ultima scadenza, la garanzia cesserà, decadendo automaticamente, ad ogni effetto.

La garanzia è svincolata automaticamente con l'approvazione della rendicontazione finale di spesa mediante provvedimento formale che sarà trasmesso da SVILUPPO TOSCANA SPA.

La garanzia sarà svincolata prima di tale scadenza dall' "Ente garantito" qualora ne sussistano i presupposti ed in assenza di cause e/o atti idonei a determinare l'assunzione di un provvedimento di revoca; in tal caso l' "Ente garantito" provvede alla comunicazione di svincolo ai soggetti interessati.

Articolo 3 – Pagamento del rimborso e rinunce

La "Società" si impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta da parte dell' "Ente garantito" e, comunque, non oltre quindici giorni dalla ricezione della richiesta stessa, formulata con l'indicazione dell'inadempienza riscontrata da parte di SVILUPPO TOSCANA SPA in nome e per conto dell' "Ente garantito", cui, peraltro, non potrà essere opposta alcuna eccezione anche nel caso che il "Contraente" sia dichiarato nel frattempo fallito, ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione ed anche nel caso di mancato pagamento dei premi o di mancato adeguamento della durata della garanzia da parte della "Società".

La richiesta di rimborso dovrà essere fatta dall' "Ente garantito" a mezzo posta elettronica certificata intestata alla "Società", così come risultante dalla premessa.

La "Società" rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 cod. civ., volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il "Contraente" e, nell'ambito del periodo di durata della garanzia di cui all'articolo 2, rinuncia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art.1957 cod. civ.

Nel caso di ritardo nella liquidazione dell'importo garantito, comprensivo di interessi, la "Società" corrisponderà i relativi interessi moratori in misura pari al tasso ufficiale di riferimento (T.U.R.), maggiorato della maggiorazione prevista dall'art. 83 del Reg. (CE) n. 1268/2012.

La "Società" accetta che nella richiesta di rimborso, effettuata dall' "Ente garantito" venga specificato il numero del conto bancario sul quale devono essere versate le somme da rimborsare.

Articolo 4 – Inefficacia di clausole limitative della garanzia

Sono da considerare inefficaci eventuali limitazioni dell'irrevocabilità, incondizionabilità ed escutibilità a prima richiesta della presente fidejussione.

Il mancato pagamento del premio non potrà in nessun caso essere opposto all' "Ente garantito", in deroga all'art. 1901 del c.c..

Articolo 5 – Requisiti soggettivi

La "Società" dichiara, secondo il caso, di possedere alternativamente i requisiti soggettivi previsti dall'art. 1 della legge 10 giugno 1982 n. 348 o dall'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, come novellato dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141:

- 1) se Banca di essere iscritto all'Albo presso la Banca d'Italia;
- 2) se Impresa di assicurazione, di essere inserita nell'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo 15 -

Allegato D) Schema di garanzia fideiussoria

cauzioni presso l'ISVAP;

3) se Società finanziaria, di essere inserita nell'albo unico di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come novellato dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141¹.

Articolo 6 – Forma delle comunicazioni alla “Società”

Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni alla “Società” in dipendenza dal presente atto, per essere validi ed efficaci, devono essere effettuati esclusivamente per mezzo di posta elettronica certificata, indirizzati al domicilio della “Società”, così come risultante dalla premessa, o all'Agenzia alla quale è assegnato il presente contratto.

Articolo 7 – Foro competente

In caso di controversia tra “Società”, “Contraente”, “Ente garantito” sorta sulla presente garanzia il Foro competente, è esclusivamente quello di Firenze.

A tal fine “Società”, “Contraente” e “Ente garantito” prendono atto che è volontà delle parti non solo di derogare alla ordinaria competenza territoriale, ma anche di escludere la concorrenza del Foro designato con quelli previsti dalla legge in alternativa.

Articolo 8 - Clausole finali

Rimane espressamente convenuto che la presente garanzia fideiussoria si intenderà tacitamente accettata qualora nel termine di quindici giorni dalla data di ricevimento, da parte del “Ente garantito” non sia comunicato al “Contraente” che la garanzia fideiussoria non è ritenuta valida.

Contraente

Società

(firma autenticata)

Agli effetti degli art. 1341 e 1342 C.C. il sottoscritto “Contraente” e la “Società” dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle condizioni generali:

Art. 1 (Oggetto della garanzia)

Art. 2 (Durata della garanzia e svincolo)

Art. 3 (Pagamento del rimborso e rinunce)

Art. 4 (Inefficacia di clausole limitative della garanzia)

Art. 5 (Requisiti soggettivi)

Art. 6 (Forma della comunicazione alla “Società”)

Art. 7 (Foro competente)

Contraente

Società

(firma autenticata)

N.B. Sottoscrivere con la forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata

¹Sono esclusi gli intermediari finanziari stranieri, in linea con le recenti disposizioni contenute nel Dlgs 141/2010, che nell'introdurre modifiche all'art.107 del TUB, prevedono espressamente quale condizione essenziale per l'ottenimento dell'autorizzazione che “la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica”. Il riferimento all'albo unico tiene conto del fatto che il 12/05/2016 si è concluso il regime transitorio introdotto dal D. Lgs. n. 141/2010 di modifica degli artt. 106 e 107 del TUB, le cui norme attuative sono state dettate da un intervento di natura regolamentare (DM 2 aprile 2015, n. 53 del Ministero dell'Economia e delle Finanze recante disposizioni in materia di intermediari finanziari), da un intervento di prassi (Circolare Banca d'Italia n. 288 del 3 aprile 2015 contenente disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari) e dal DM 23 dicembre 2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze (recante disposizioni per i confidi minori ed il relativo Organismo). Si veda anche la Decisione di Giunta regionale n. 3 del 23/7/2012